

TORNATA DEL 10 NOVEMBRE 1849

- 52 -

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Relazione sopra una petizione — Comunicazione del decreto di nomina del cavaliere Di Pettinengo a commissario regio — Istanza per la nomina di uno stenografo francese — Si riprende la discussione del progetto di legge intorno alle giubilazioni e alle pensioni militari.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2.
Il processo verbale è letto ed approvato.

RELAZIONE SOPRA UNA PETIZIONE.

GALLI. Domando la parola per riferire una petizione riguardante la legge dei pesi e misure. Io credo che questa petizione debba essere riferita e mandata alla Commissione perchè forse potrebbe essere di molta utilità, stante che la legge a cui tende sta dibattendosi ora negli uffizi. Se il Senato desidera che se ne faccia lettura, io la farò, ma dessa non riguarda che le multe.

PRESIDENTE. Il presidente della Commissione per le petizioni propone che una petizione presentata al Senato, la quale riguarda la legge dei pesi e misure, sia senza più trasmessa alla Commissione stabilita per questa legge.

SCLOPIS. Credo che sia necessario dare almeno un sunto della petizione, perchè non si può deliberare sul genere, ma sulla specie.

GALLI. L'osservazione è giustissima. Ma siccome si tratta, come dissi, di null'altro che del diritto di ricevere in fatto di multe. . . . del resto mi accingo a leggerla subito.

Alcune voci. Basterebbe un sunto.

PALLAVICINO IGNAZIO. Il sunto è stato letto nella tornata del Senato dell'altro ieri. L'oggetto di questa petizione è l'aggio del 2 0/0 assegnato, secondo la legge proposta, all'esattore per la riscossione dei diritti dei pesi e misure, il quale adesso apparterrà al Governo. Quest'aggio sarebbe troppo modico, avuto riguardo alla fatica che si dovrà fare per riscuotere questi stessi diritti; epperò si esporrebbe al Senato che, nell'attivare questa legge, volesse egli modificarla aumentando detto aggio nel modo che credesse meglio. Siccome la legge è già stata discussa negli uffizi, e la Commissione si sta occupando dell'esame per farne la relazione al Senato, così, ove si differisse ad altro giorno lo invio di questa petizione, ella tornerebbe inutile; perciò si propone che sia rimandata alla Commissione onde possa esaminarla e farne quel caso che creda più conveniente.

PRESIDENTE. Dopo le date spiegazioni, io propongo al Senato se vuole che tale petizione sia trasmessa direttamente alla Commissione per la legge dei pesi e misure.

(Il senato approva la trasmissione immediata.)

COMUNICAZIONE DEL DECRETO DI NOMINA DEL CAVALIERE DI PETTINENGO A COMMISSARIO REGIO.

PRESIDENTE. Darò lettura al Senato del regio decreto, col quale il signor colonnello cavaliere di Pettinengo è stato autorizzato a sostenere la discussione della legge intorno alla quale ci siamo di presente occupando.

(Legge il decreto reale)

ISTANZA ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA PER LA NOMINA DI UNO STENOGRFO FRANCESE.

DE LAUNAY. Colgo il momento in cui il Senato non è in numero per indirizzare al signor presidente alcune parole sulla posizione difficile in cui trovansi i senatori savoirdi per la mancanza di uno stenografo francese. Dopo una lunghissima seduta, siamo costretti a comporre i nostri discorsi, e non potendolo, si deve farli all'indomani coll'incertezza di poter scrivere quel che si è detto. Pregherei dunque il signor presidente a far sì che venga provvisto anche il Senato di uno stenografo francese.

PRESIDENTE. Io sono nel caso di poter dichiarare che, giusta le brame dei senatori savoirdi per la stenografia, domani appunto deve radunarsi l'ufficio della Presidenza, e uno degli oggetti che porrò sott'occhio ai membri di esso sarà appunto la necessità in cui si è di trovare un distinto stenografo francese, il quale possa riprodurre le parole che si pronunciano in questa Camera dai senatori savoirdi.

(Il senatore De Launay ringrazia il presidente.)

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE GIUBILAZIONI E ALLE PENSIONI MILITARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sulla legge delle giubilazioni e pensioni dei militari.

Nella seduta di ieri si sono approvati gli articoli 1 e 2 della legge. Darò ora lettura dell'articolo 3, che cade in discussione.

Esso è così concepito:

« Art. 3. Hanno diritto alla giubilazione per ferite od infermità incontrate per ragione di servizio i militari feriti in guerra od in servizio comandato, od affetti di infermità provenienti da fatiche, eventi o pericoli del servizio, quando tali infermità li rendano inabili a continuare in esso od a riassumerlo più tardi. »

Sopra quest'articolo non v'ha alcun emendamento od osservazione della Commissione.

Se non si chiede la parola, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

L'articolo 4 è del tenore che segue:

« Art. 4. Affine di sopperire in parte al carico delle pensioni militari, gli uffiziali in servizio effettivo ed in aspettativa saranno soggetti ad una ritenzione del 2 1/2 per cento sui loro stipendi, non che sulle indennità di rappresentanza che fossero annesse alla loro carica. »

Sopra quest'articolo la Commissione propone di escludere dalla ritenzione i tenenti e sottotenenti, non che le indennità di rappresentanza.

Non occorre di notare che in questo e negli altri articoli, nei quali siasi presentate dalla Commissione modificazioni, riuscirà più agevole la discussione, anzi troverassi in miglior condizione di scioglimento, se il Ministero sarà in grado di far conoscere al Senato quale sia il suo intendimento sulle modificazioni che la Commissione avvisò dover introdurre in questa legge.

DI PETTINENGO, commissario regio. L'attuale ministro della guerra, considerando che, non facendosi ritenzione alcuna a' tenenti e sottotenenti dell'armata, il danaro che si verrebbe ad incassare a vantaggio dell'erario non sarebbe gran fatto considerevole, avviserebbe di omettere per ora qualunque ritenzione sulle paghe. (*Rumori in senso diverso*) Fatta ragione delle osservazioni giustissime della Commissione, non che delle buone disposizioni delle due Camere (poichè ben mi rammento che l'anno scorso si riconobbe più volte da tutti l'insufficienza delle paghe degli uffiziali troppo al disotto dei bisogni presenti e delle paghe che sono negli altri paesi), io credo molto più semplice lo stabilire appunto adesso un sistema di pensioni adattato anche alle esigenze, senza fare nessuna ritenzione. Parmi che questo sia il miglior mezzo per non alterare le finanze.

PRESIDENTE. Il Ministero propone dunque la soppressione dell'articolo.

COLLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Colli ha la parola.

COLLI. Ho chiesto la parola per dire che le osservazioni della Commissione tendevano a non aggravare la sorte degli uffiziali subalterni. Essa però ha compreso quanto l'erario del regno sarebbe aggravato da quest'aumento delle pensioni, e come anche la ritenzione sarebbe insufficientissima per far fronte a tale aumento. Se poi si riduce al nulla, allora quest'aggravio del quale mi pare che ieri il ministro stesso ha sentito la necessità di andare al riparo, sarebbe infinitamente accresciuto, per conseguenza, io credo che la Commissione persista nel mantenimento dell'articolo com'è stato da essa proposto.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Pallavicino-Mossi.

PALLAVICINO-MOSSÌ. Signori senatori, il principio della ritenzione sulle paghe onde cumulare un fondo che sopperisca o in tutto o in parte alle pensioni di ritiro, e a quelle delle vedove e dei pupilli, è certamente un principio adottato pressochè dappertutto. Allorquando le costumanze sono generali, egli suole subito parere che il combatterne la ragionevolezza sia un voler combattere l'evidenza; epperò io chieggo venia e sofferenza al Senato, se mi permetto di far chiari i miei forse strani convincimenti su tale proposito.

Io sostengo che, allorquando imprendesi ad ordinare un fatto qualunque, è d'uopo configurare anche le menome parti giusta l'idea più netta e sincera che lo promove e lo informa.

Chiederò adunque se le pensioni che vogliansi con questa legge retribuire ai soldati, o per lunghi e per cospicui servizi, o per crudeli ferite, benemeriti dello Stato, ed alle loro famiglie, intendasi che abbiano per fondamento un vero de-

bito di giustizia dal lato della nazione, ed un vero diritto dal lato de' pensionati, e così vestano esse il carattere di un giusto e legittimo corrispettivo.

Domanderò per contrario se intendasi che le pensioni medesimo vogliano essere piuttosto o una restituzione di una porzione delle paghe non interamente soddisfatte perchè ritenute durante il servizio, od anche meglio una coordinata distribuzione di un fondo di caritatevole associazione legalmente imposta e organizzata nel seno della milizia. A me non pare che nessuno di questi ultimi due concetti sia lo schietto intendimento della legge, nè il voto della nazione, nè quello del Ministero, nè quello del Parlamento. Almeno, quando ciò fosse, ragion vorrebbe che apertamente si dichiarasse, e deliberandosi a costruire una legge di tal natura, la si elaborasse sulle ragioni e le condizioni più proprie o di una cassa di deposito, o di un'associazione di beneficenza, o di una cassa di risparmio. Sotto i quali riguardi ognuno vede a quante diverse considerazioni e discussioni darebbero luogo, e quanto mutar dovrebbero tutta l'economia della legge presente.

Ma se è vero (il che sembrami indubitato) che tutti volemmo e vogliamo, come proclamò il Parlamento con più di una passata legge, come ci apprende la stessa proposta ministeriale, come ci persuadono le calde perorazioni degli onorevoli preopinanti di ieri e di quest'oggi; se tutti volemmo e vogliamo una vera legge di vere pensioni di ritiro, nascenti da un vero debito della nazione, e fondate sopra un vero diritto dal lato dei pensionati, io non mi fo capace nè della rettitudine di questo affatto estraneo elemento della ritenzione, nè del come sia possibile armonizzarne la sua tutta privata, caritatevole ed economica natura, con una legge di pubblica ed assoluta giustizia.

La ritenzione di cui si tratta non ha equità, perchè si trasmuta in un soccorso della milizia alla milizia il sacro debito dell'intera nazione verso i suoi prodi difensori; non ha equità, nel modo con cui è proposta, perchè difalca dalle paghe che sono il misurato corrispettivo, di mese in mese, dell'effettivo servizio; non ha equità, perchè nè difalca, nè restituisce, nè distribuisce proporzionalmente a ciascuno; non ha equità perchè le somme ritenute, che sono un capitale proprio della milizia, dovrebbero di lor natura fruttificare come si farebbe in una cassa di risparmio. È noto invece che la somma delle ritenzioni non suole neppure essere assorbita dall'ammontare delle pensioni: non ha equità, perchè il sistema delle ritenzioni non si estende a tutti i pensionati dello Stato. Non è poi armonizzabile, perchè, o le paghe si faranno a questo fine esuberanti, ed è un giuoco di bossoli il fingere d'aumentare, o il fingere di ritenere; o le paghe non si faranno esuberanti, e sotto la ritenzione mancheranno della giustizia o del corrispettivo. Non è armonizzabile perchè, come appunto osservava la Commissione, questo sistema di ritenzione non isgrava bastevolmente il pubblico tesoro quando se ne vogliono eccettuare tutti i gradi inferiori, ed è a questi assolutamente insopportabile quando vi si vogliono comprendere. Non è finalmente armonizzabile, perchè il 2 1/2 per cento, piuttosto che l'uno od il tre, è un termine capriccioso, che non dimostra la sua complessiva relazione nè coll'ammontare complessivo delle pensioni, nè coll'ammontare complessivo di tutte le paghe.

Che se poi si volesse che sulle minori paghe cadesse una minore ritenzione man mano crescenti al crescerli delle pensioni, s'incapperebbe in un sistema di progressività egualmente capriccioso ed ingiusto, come non può dubitarsi il Senato.

Per le quali cose, a me pare doversi bensì pensare ad una legge a proposito che stabilisca una vera e compiuta cassa di risparmio, così regolando l'armata di un obbligatorio istituto eminentemente morale ed economico; ma, trattandosi qui di una legge che intende a stabilire pensioni che si riguardano come un atto di nazionale giustizia, non essere ammissibile per nessun conto il proposto ibrido sistema della *pensione ritenzionale*. Voto conseguentemente per la soppressione dell'articolo.

COLLA, relatore. La disposizione concernente la ritenzione è fra le principali per cui la Commissione aveva creduto che il Senato non dovesse procedere alla discussione dell'intero progetto. Questa si lega strettamente con quell'altra che concede un diritto assoluto a pensioni per tutti i militari che si trovano nei casi determinati dalla legge, perciocchè non si potrebbe avere idea di giustizia nel ritenere una porzione di stipendio all'impiegato finchè serve, se non si rendesse allo stesso un corrispettivo, un diritto, quale è quello di avere una pensione quando si ritira, e di legarne una porzione alla moglie e figli quando muore.

Per altra parte non si potrebbe conoscere il diritto in alcun ufficiale pubblico di avere, dopo che cessa il servizio, una continuazione di stipendio che non gli è più dovuta, e di far passare questo stipendio medesimo alle sue famiglie se non andasse soggetto a una ritenzione che debba fare il fondo necessario per sopperire alle pensioni medesime.

Finchè il nostro paese era sotto il regime del potere assoluto, stipendi e pensioni erano remunerazioni concesse dal Re al merito dei servizi, questo modo di remunerazione era certamente assai onorevole per i pubblici uffiziali, ma lasciava nell'incertezza non essi soltanto, ma le loro famiglie eziandio intorno al loro avvenire, quantunque cada qui il caso di rendere giustizia ai Reali di Savoia che ci governarono per otto secoli, perchè, mentre essi conservarono un diritto al potere assoluto, circondarono non di meno gli atti loro con tanti regolamenti, con tanti controlli che quasi potrebbe dirsi che il potere assoluto era in diritto, ma che non si vedeva nel fatto. Ad ogni modo le cose non possono adesso procedere come per lo addietro. Ora lo stipendio è il prezzo dell'opera che il pubblico uffiziale presta in servizio dello Stato; le pensioni non sono una concessione, sono un debito che si paga, sono una restituzione della porzione di stipendio che è ritenuta all'impiegato mentre è in servizio; la quale ritenzione si può egualmente operare o con una espressa ritenzione di paga, o con un tacito modo qual è quello di ridurre lo stipendio in maniera che rimanga nell'erario di che supplire al pagamento della pensione. Ritenzione e diritto alla pensione sono le basi fondamentali di una legge sulle pensioni nell'attuale regime nostro; ma queste basi fondamentali non possono essere stabilite con una legge speciale, ma sibbene con una legge generale che abbracci tutti gli uffiziali degli ordini così civili come militari. Imperciocchè non sarebbe nè giusto, nè conveniente che, mentre un capitano, il quale gode di uno stipendio di lire 5,000 circa, vada soggetto ad una ritenzione di 75 lire per anno, un impiegato dell'ordine civile, il quale gode di 6, di 8, di 10 o di 12 mila lire, abbia diritto a pensione maggiore senza andare soggetto ad alcuna ritenzione.

Un onorevole nostro collega, del quale sono solito ad ammirare la perspicacia, la giustezza delle idee e la facilità di esporle, ci diceva ieri, che sarebbe errore il credere che non si possano operare riordinamenti generali anche con provvedimenti speciali. In questa opinione concorro anch'io pienamente, e già la sostenni in altre occorrenze; ma io credo che si cadrebbe in grave errore ove questa sentenza si volesse

applicare anche nel caso in cui si tratta di stabilire un principio generale. Quando un principio generale è stabilito, quando abbiamo un principio inconcusso riconosciuto, e si tratta solamente di applicarlo a questo od a quell'altro caso, io concorro pienamente nel sentimento che si possa e si debba applicarlo tutte le volte che l'opportunità si presenta; ma quando si tratta di stabilire un principio, anzi di derogare al principio che si è finora avuto, e di stabilirne un altro, credo che la disposizione vuol essere fatta con una legge generale, e non possa mai farsi con legge speciale.

A queste considerazioni se ne aggiunge un'altra, ed è quella appunto che faceva il ministro della guerra. Se noi escludiamo dalle ritenzioni gli ufficiali subalterni, oltre tutti i bassi ufficiali ed i soldati che sono necessariamente esclusi, noi avremo di esclusi per lo meno nove decimi degli aventi diritto alle pensioni; quello che resterà sarà così poca cosa, che non sarà che la minima parte della spesa occorrente per gli aumenti che si propongono. Ora il fissare adesso questa ritenzione, si può credere cosa di tale importanza che faccia togliere alla legge ciò che ne forma il pregio suo principale, quello di essere un atto di giustizia e di generosità verso l'armata; atto di giustizia, perchè riconosce come la remunerazione che era finora conceduta ai servizi degli uomini d'arme sia insufficiente a paragone di quella conceduta agli ufficiali dell'ordine civile; atto di generosità, perchè è sempre cosa generosa il riconoscere e il riparare siffatto male in un momento in cui le regie finanze versano in gravi angustie.

Ma, per altra parte, io non potrei concorrere pienamente nel sentimento del ministro della guerra, di togliere cioè affatto il principio della ritenzione. Io credo che questo voglia pure essere stabilito, senza di che si avrebbe poi il grave inconveniente di imporre una ritenzione su cosa già conceduta, di diminuire il beneficio già fatto, il che darebbe giusta ragione di lagnarsi a coloro che avessero ricevuto il beneficio. E giacchè abbiamo dovuto procedere alla discussione di tutta la legge, e tutta la legge probabilmente deve essere votata, io vorrei che l'articolo di cui si tratta fosse redatto in termini che riconoscessero il dovere della ritenzione come un correlativo del diritto di pensione, essendo queste principalmente due cose le quali si collegano in un modo necessario.

Vorrei che si dicesse: *i militari andranno sui loro stipendi soggetti ad una ritenzione, la quale verrà determinata con legge speciale.* Allora noi conserviamo il principio della ritenzione e ci riserviamo a stabilirlo con quelle regole, con quelle proporzioni che una legge generale ci farà credere migliore.

DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra. Ho creduto potersi levare interamente la ritenzione, come aveva proposto, perchè la troverei più conforme alla giustizia di alcune osservazioni fatte particolarmente dal senatore De Launay e dal senatore Rava, in quanto allo stato degli ufficiali, i quali di certo sono ora in condizione affatto inferiore agli ufficiali civili e ai militari delle altre potenze.

Però, se il Senato è d'avviso che si abbia a levare interamente il principio della ritenzione, io farei ancora un piccolo emendamento, e così, invece di dire andranno, io metterei potranno essere soggetti, quando si sarebbero migliorate le paghe degli ufficiali.

Ma, finchè queste non lo sono, il rimuovere ogni principio di ritenzione, potrebbe per avventura far nascere nell'armata il dubbio che invece di accrescere gli stipendi, vi sia tendenza a diminuirli.

DELLA MARMORA ALBERTO. Io domando la parola per notare che le casse di marina hanno una quantità di pro-

venti, e che infinitamente minima è la parte che entra in esse per versamenti degli ufficiali, il che non potrebbe farsi nell'armata di terra.

Prego che si voglia prendere la cosa in considerazione.

BELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra e marina. Il senatore De Launay non fece neppure la distinzione fatta dalla Commissione dei subalterni dagli altri gradi.

DE LAUNAY. J'ai l'honneur de répondre à M. le ministre de la guerre que je fais la distinction entre les officiers subalternes et les officiers d'un grade plus élevé; les premiers doivent être exempts de la rétention proposée tant que leur paye ne sera pas améliorée. Lorsque leurs appointements auront été augmentés, ainsi que je l'ai demandé, c'est alors qu'il ne doit y avoir exemption pour personne, et que les officiers subalternes devront être compris dans l'obligation de subir les retenues.

On se fait, en général, une idée exagérée des rétentions; pour le prouver, je prendrais pour point de comparaison un sous-lieutenant; en supposant que sa paye soit de 100 francs par mois, sa retenue sera de 2 francs 50 centimes, sur le pied de 2 1/2 pour 100. Est-ce qu'il ne payera pas volontiers cette somme légère lorsqu'il saura qu'elle est imposée pour améliorer son sort pour l'avenir? Je puis affirmer que mille fois j'ai entendu MM. les officiers sous mes ordres manifester le désir qu'on adoptât le système des rétentions pour augmenter les retraites, maintenant trop faibles pour subvenir aux besoins de la vieillesse.

On a dit que ce serait une innovation; dans l'armée de terre, je l'avoue, mais dans notre pays, ce système des retenues est déjà adopté dans la marine, dans l'administration des finances. Il a contribué dans la marine, avec d'autres produits, à créer une caisse des invalides fort riche, à ce qu'on assure; il en sera de même pour l'armée, dont le sort pourra être amélioré, sans obérer les finances déjà si épuisées.

Dans les armées étrangères où le système des rétentions est admis, j'ai toujours entendu les officiers s'en féliciter, puisqu'il tourne à leur avantage.

ALBERTO. Se il commissario di S. M. trova giusto che i vecchi militari feriti od altri debbano avere una pensione, come tutti i senatori lo approvano, parmi che in questo numero debba pur essere compresa la marina.

Se si riconosce ingiusto il fare una ritenzione, ingiusta è pure la ritenzione fatta alla marina. In tal caso, dovendosi stabilire una regola generale, spetterà al corpo della marina quanto gli venne ritenuto.

DI PETTENENGO, regio commissario. Mi permetterà di osservare che di due specie sono i proventi della cassa di risparmio della marina. Il *minimum*, come accennava testè l'onorevole senatore Della Marmora, è quello che proviene dalla ritenzione fatta al soldo degli ufficiali, soldati e marinai; le somme versate da ognuno degli individui per promozione; l'altra parte si compone di tutti i versamenti fatti dalla marina mercantile e di una quantità di altri proventi quali sono fra gli altri il versamento che fa il Governo per tutte le vacanze ai quadri stabiliti, non che molti altri diritti d'ancoraggio e certi antichi lasciti del Governo ligure passato.

L'aumento di paga per i tre primi mesi, se male non mi appongo, per un dato limite di tempo è versata eziandio a quella cassa di risparmio.

Questa cassa ha impiegato tale somma in vantaggio intieramente della marina militare, e quindi il Governo la mantiene, lasciandole godere quei lasciti unitamente ai proventi erariali che spettano di diritto al Governo stesso.

DELLA MARMORA ALBERTO. Aggiungo che la marina mercantile lascia una parte considerabile a questa cassa. Tutti i bastimenti. . . .

DI PETTINENGO, commissario regio. Osserverò che il Ministero, nel presentare la legge di pensione per l'armata di terra, si era proposto di non dimenticare per niun modo l'armata di mare; che anzi era suo intendimento di far una legge per essa fondata sui principi generali dell'armata di terra, che fossero convenienti alla specialità di quella di mare. Questa stessa norma è pure stata adottata in Francia nel 1831. In quella medesima legge che si fece sulle pensioni dell'armata di terra, nell'ultimo articolo è detto in particolare che si sarebbe provveduto all'armata di mare per la pensione di riposo; e la legge usciva circa un anno dopo.

ALBINI. Faccio osservare che unita alla marina militare vi è la marina mercantile. Il personale di questa ascende a 33 mila marinai, e non potrebbe godere una pensione sulla ritenzione della marina militare, la quale va esente dalla ritenzione del 2 1/2 per 100; e ciò non è per me cosa di un anno, ma di cinquantacinque, se non isbaglio.

DI PETTINENGO, commissario regio. Mi sarò per avventura male espresso. Contuttoché io non conosca i particolari che riguardano le leggi onde sono regolate le casse di ritiro per l'armata di mare, pure credo che quando si dà una pensione all'ufficiale di marina, essa si ricavi dai fondi che provengono dal versamento fatto dagli ufficiali della marina militare o da quelli della marina mercantile. Anzi, quando si danno pensioni che potrebbero essere di troppo aggravio alla cassa degli invalidi della marina, il Governo porta nel bilancio della marina militare una somma speciale.

ALBINI. Ma le casse non sono separate. Non c'è che una cassa sola.

PRESIDENTE. Io debbo far osservare al Senato che la questione che ora si muove sul vantaggio che in paragone potrebbe accordarsi a favore della marina regia è fuori del proposito nostro; e che, quantunque l'articolo in cui cade la discussione ne somministri l'argomento, non si è fatta alcuna formale proposizione che ponga facoltà al Senato di entrare in questioni simili. Io debbo quindi richiamare l'attenzione della Camera all'articolo 4 in discussione, nel quale non si parla d'altro che dell'armata di terra. Le metterò sotto gli occhi lo stato attuale della questione. L'articolo era stato modificato dalla Commissione: il ministro della guerra, interrogato se aderiva a questa modificazione, rispose essere più conveniente l'abbandonare il sistema delle ritenzioni. Questa risposta ha condotto il relatore della Commissione a proporre un emendamento, mercè il quale, prescindendosi per ora dal decretare alcuna ritenzione, ne rimarrebbe solamente riconosciuto e stabilito il principio, riservandosi l'applicazione ad un avvenire che sarebbe determinato dalla legge. Il ministro della guerra, subordinatamente, acconsentendo a quest'emendamento, vorrebbe anche inserire un sotto-emendamento, per cui, non obbligatoria ma facoltativa rimanesse al Governo quest'eventualità d'imporre le ritenzioni all'armata.

Porò adunque in primo luogo a discussione e votazione del Senato il sotto-emendamento del ministro della guerra, come quello che deve avere (secondo le regole parlamentari) la priorità.

Chi crede che debba adottarsi il sistema delle ritenzioni per l'avvenire, da determinarsi da una legge; e debba questo stabilirsi non come obbligatorio, ma come facoltativo, vale a dire, che alle parole proposte dalla Commissione: saranno soggetti, debbano surrogarsi queste altre: potranno essere soggetti, voglia levarsi in piedi.

COLLA, relatore. Domando la parola.

Io dico che la Commissione non crede di poter aderire a questo sotto-emendamento, e desidero di allegarne la ragione, ed è che la ritenzione è il corrispettivo del diritto che si accorda alla pensione. Ora questo corrispettivo deve essere fisso, assoluto, determinato e non si potrebbe lasciare facoltativo; questa ragione sola mi pare sia sufficiente.

SAULI. Io credo che si debba stare all'avviso della Commissione, perciocchè l'esercito è cosa che troppo rileva per la conservazione dello Stato, e bisogna renderne la sua condizione più prospera che sia possibile, e dico per quanto sia possibile, poichè l'impreteribile legge di proporzione ci costringerà ad avere un esercito corrispondente alle somme che erogar si potranno per mantenerlo.

Ora le finanze sono in deplorabile condizione; non si può prevedere quando saranno fiorenti; ond'è che io credo doversi consecrare il principio almeno della ritenzione, affinché sia alleggerito alle finanze il carico di provvedere alle pensioni di ritiro degli ufficiali, e così procurare che l'esercito non sia assottigliato di troppo. È regola generale che chi vuole la cosa debba anche volerne i mezzi.

PRESIDENTE. Le osservazioni ora fatte mettono in grado i signori senatori, ai quali non garba il sotto-emendamento del ministro della guerra, di rigettarlo. Propongo adunque che coloro i quali credono che alle parole: dovranno essere soggetti, ecc., debbano preferirsi quelle altre: potranno essere soggetti, ecc., vogliano levarsi.

(Non è approvato.)

Ora metto ai voti l'emendamento della Commissione.

ALBINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Fra una votazione e l'altra. . . (Diabiglio.)

ALBINI. Se si stabilisce una regola generale per poter accordare le pensioni di ritiro a tutta l'armata, eziandio domando che vi sia compresa la marina, e allora la cassa degli invalidi. . . .

DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra e marina. Non è intenzione del Ministero sicuramente di lasciare indietro la marina; non vi ha per essa esclusione nessuna, dovendosi trattare in altra legge; in conseguenza non vi può essere impedimento a che si tratti ora dell'armata di terra.

PRESIDENTE. L'emendamento della Commissione, o per meglio dire, l'articolo che la Commissione surroga all'articolo 4, che di pien diritto resterebbe annullato, è questo:

« I militari andranno, sui loro stipendi, soggetti ad una ritenzione che sarà determinata da una legge. »

Questo formerebbe l'articolo della legge.

CIBRARIO. Mi pare che le parole i militari siano troppo vaste; bisognerebbe determinare, indicare fin d'ora quali militari saranno soggetti.

PALLAVICINO-MOSI. Nell'articolo 4 della legge proposta dal Ministero vi erano queste parole: *affine di sopporre in parte al carico delle pensioni militari*, ed accennava lo scopo che aveva questa ritenzione; nell'articolo ora proposto dalla Commissione si stabilisce una ritenzione senza dire a che cosa debbe servire. . .

PRESIDENTE e vari senatori. Le leggi comandano e non ragionano.

PALLAVICINO-MOSI. Trattandosi dell'espressione ora aggiunta, mi pare che bisognerebbe dire il perchè viene lasciata, che fine riguarda, giacchè altrimenti per sé medesima non ha verun significato: esprimere il motivo per cui vengono sottoposti ad una ritenzione. . .

Voci. È facile indovinarla.

PALLAVICINO-ROSSI. Le leggi devono esprimere le ragioni per cui vengono dettate; la legge presente non indica lo scopo al quale tende la ritenzione di cui in essa è caso; e, secondo il mio modo di vedere, essa determina una ritenzione che sarebbe ingiusta.

COLLA, relatore. Mi permetto di osservare al preopinante che le leggi non devono mai esprimere le ragioni delle loro disposizioni; i motivi si trovano nelle discussioni, nelle esposizioni fatte dai ministri, e ognuno può vederli, ma non mai la legge può esporre i motivi di disposizione alcuna.

PALLAVICINO-ROSSI. Nel caso presente non si tratta già di esporre il motivo della legge, ma bensì di indicare lo scopo cui è diretta questa ritenzione, affinché non nasca dubbio, nè gli si dia un'interpretazione troppo estesa.

SCLOPIS. Mi viene il sospetto che la disposizione, tal quale fu progettata dalla Commissione, sia per lo meno intempestiva. Io domando alla Commissione se questa legge, al momento che si attuerà, non porterà condizione di ritenzione. Credo che tale almeno sia il pensiero della Commissione, pensiero conforme all'idea manifestata anche dal ministro della guerra. Possono succedere casi per cui si creda necessario di stabilire delle ritenzioni; ed allora si potrà fare una legge in proposito, ma non è necessario in una legge, la quale si vuole attuare senza ritenzione, di accennare un'evenienza possibile di cambiamento di sistema.

Quindi mi pare che l'articolo tal quale venne proposto dalla Commissione sarebbe inutile ed intempestivo.

COLLA, relatore. Intempestiva, secondo l'avviso della Commissione, è tutta la legge; ma se si adotta il principio del diritto assoluto ad una pensione, è necessario che si adotti eziandio il correlativo della ritenzione.

Non permettono le circostanze attuali di fissare tutte le regole di queste ritenzioni, perchè debbono essere concordate colle regole generali, ma esse non impediscono che questo principio si stabilisca, si riconosca nella legge.

Il non riconoscerlo sarebbe assai male, perchè le leggi non avrebbero il loro correlativo, e questo produrrebbe un effetto triste, che è quello di condizionarle.

DI COLLEGNO GIACINTO. Farò osservare semplicemente che la proposta della Commissione mi pare servirsi di un'espressione molto vaga, dicendo: *i militari saranno soggetti ad una ritenzione*, poichè in tal caso dovrebbero essere soggetti anche i caporali e bassi ufficiali.

Mi pare che vi sarebbe più esattezza, se si surrogasse la parola *ufficiali* a quella di *militari*.

COLLA, relatore. Non credo di poter aderire a questa proposizione, giacchè, a mio avviso, non facendosi adesso la legge, è bene che si lasci piena latitudine alla Commissione.

Basta pel presente lo stabilire in generale il principio di questa ritenzione; il come vi si debba andar soggetti e chi ne sarà escluso, tutto questo sarà oggetto di una legge speciale.

DI COLLEGNO GIACINTO. Non è certamente intenzione della Commissione, nè di nessun corpo deliberante in avvenire, di sottoporre i caporali e i soldati a ritenzione; ripeto quindi che sarebbe più esatto cominciare l'articolo in questo modo: *gli ufficiali*, ecc.

DE FERRARI. Farò osservare che i dispareri, che si manifestano in questa circostanza nascono forse da che non si va d'accordo sul futuro ordinamento correlativo.

L'istituzione da attuarsi successivamente della apposita cassa di tali ritenzioni per servire di precipuo fondo alle pensioni, a somiglianza di ciò che esiste per gl'impiegati civili, e già anche per la marina, può ritenersi, ed a tutti, forse, parrebbe utile codesto stabilimento applicato al militare. Ma

ciò che ora genera i dispareri è il vedere introdotta la ritenzione senza coordinazione, e, nella redazione modificata dalla Commissione, senza pur cenno di riferimento al futuro stabilimento dell'apposita cassa; sicchè non altro ora risulta se non, da una parte, un aumento a favore; dall'altra, una ritenzione a danno, senza coordinazione.

Io sottopongo queste osservazioni per vedere di ravvicinare i diversi pareri; e per parte mia crederei attualmente che sarebbe meglio aderire al sistema di aggiornare questa proposta, come avrebbe poc'anzi anche opinato lo stesso signor ministro della guerra.

DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra e marina. Vedendo le disposizioni del Senato per l'adozione degli ultimi emendamenti del relatore della Commissione, io sarei per proporre una piccola modificazione ancora alla redazione. Invece di dire: *i militari andranno*, ecc., sarebbe, a mio avviso, da dirsi: *gli ufficiali*, ecc. Credo che nessuno voglia ammettere una ritenzione per i soldati, ma solo per gli ufficiali, e questa fu già l'osservazione fatta dal senatore di Collegno. *Gli ufficiali andranno soggetti ad una ritenzione speciale quando verrà stabilita una nuova tariffa*; io non so quale effetto produrrebbe nell'armata, se si parlasse di una ritenzione prima dell'aumento di paga.

GIULIO. Prego il signor ministro della guerra di osservare che questo emendamento avrebbe forse un effetto diverso da quello ch'egli si propone d'ottenere. Infatti, dicendo così genericamente che le ritenzioni sugli stipendi non verranno a stabilirsi se non quando si stabilirà una nuova tariffa delle paghe, ne verrebbe per conseguenza che sarebbe necessaria una nuova tariffa che abbracciasse tutti i gradi dell'esercito, mentre la considerazione che indusse la Commissione a proporre l'aggiornamento della definitiva risoluzione della questione relativa alle ritenzioni consiste principalmente in ciò che, mentre gli stipendi attuali permetterebbero di adottare una ritenzione sugli stipendi dei gradi superiori, non potrebbe questa adottarsi per i gradi inferiori troppo poveramente retribuiti. Non mi parrebbe quindi conveniente una forma di compilazione tale che lasciasse credere che niuna ritenzione dovesse stabilirsi in avvenire, se non quando una nuova tariffa generale per tutti i gradi dell'esercito venisse ad essere promulgata. Quindi, per questo lato, la compilazione della Commissione è da anteporre.

Quanto alle osservazioni state fatte da parecchi onorevoli senatori, e ripetute dal ministro della guerra, che alla parola *militari* si debba surrogare la parola *ufficiali*, mi permetterò ancora di far osservare un grave inconveniente che avrebbe questa sostituzione.

La legge presente riguarda le pensioni non solo degli ufficiali dell'esercito propriamente detti, ma eziandio di tutte le altre classi di persone connesse coll'esercito, ma che non vengono generalmente comprese sotto l'appellazione di *ufficiali*. Tali sono gli ufficiali di sanità ed i cappellani, tali sono ancora i professori e maestri dell'accademia o di altre scuole militari.

Ove in quest'articolo la parola *militari* si surrogasse con la parola *ufficiali*, ne verrebbe il dubbio che fossero eccettuati dall'obbligo della ritenzione tutti coloro che sotto questo nome di *ufficiali* non vengono ordinariamente designati.

Crederei dunque miglior partito di inserire nell'articolo una denominazione talmente larga, talmente complessiva, che non lasciasse dubbio intorno all'intenzione della legge di assoggettare all'obbligo delle ritenzioni tutti coloro che nella legge stessa sono riconosciuti come aventi titolo ad una pensione dopo un servizio più o meno lungo.

Quanto al timore poi che la parola *militari* possa far nascere il sospetto od il timore che anche i sott'ufficiali ed i soldati possano per l'avvenire essere assoggettati ad una ritenzione, pochi, credo io, sopportano che tale possa essere l'intenzione della legge.

Per altra parte poi, non credo che possa dirsi assolutamente fin d'ora, e prima di prendere a considerare le disposizioni speciali della legge che dovrà regolare queste ritenute, che i sott'ufficiali e soldati debbano assolutamente andarne esenti. Io suppongo che il Governo trovasse conveniente di accrescere il soldo dei sott'ufficiali e soldati; un tale aumento potrebbe lasciar margine sufficiente per fare su questo soldo una ritenuta, nè credo che per niun modo si potrebbe trovare iniqua una disposizione per cui per un lato si accrescesse il soldo, e per altra parte una piccola porzione dell'accrescimento venisse destinata all'uopo di assicurare una pensione al momento del ritiro del soldato o sott'ufficiale.

Un caso della ritenuta, a mio avviso, si dee riguardare non come una tassa, un aggravio per la persona, sul cui stipendio si fa la ritenuta, ma piuttosto come deposito da farsi in una cassa di risparmio espressamente istituita per quella classe di persone che meno facilmente si risolverebbero spontaneamente a deporre i loro risparmi in un'altra cassa dello stesso genere.

Per tutte queste ragioni, credo che sia conveniente di conservare nella compilazione della Commissione la parola generica di *militari*, od altra non meno ampia.

DELLA MARMORA ALBERTO. Io domando se per *militari* s'intenda anche i cappellani.

Voci. Tutti i tutti!

FRANZINI. E i professori anche?

SCLOPIS. Domando la parola.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Pregherei la Commissione di volermi ancora favorire uno schiarimento.

In punto di redazione di leggi, la chiarezza non è mai sovrabbondante. L'idea che ha esposta l'onorevole relatore della Commissione sarebbe di far succedere a questa legge una legge che stabilisca certe ritenzioni. Dico far succedere, perchè non ho osservato parola nella discussione che si voglia accompagnare questa legge alla sua uscita con quella delle ritenzioni. Sarà una legge successiva. Vi sarà per conseguenza un intervallo tra questa legge e la legge delle ritenzioni. Tornerà quindi bene che si chiarisca, almeno nella discussione, che nell'intervallo non vi sarà luogo a veruna ritenzione di sorta. Sarà bene che si chiarisca, perchè appunto nei termini generali in cui è concepita la riserva si potrebbe dare che si intravedesse una possibilità all'avvenire di retroattività. Disgraziatamente nell'interpretazione delle leggi molte cose che possono parere assurde si vedono poi diventare causa di gravi difficoltà; dunque è ben inteso che nell'intervallo nessuna ritenzione potrà intendersi esistente. Con ciò prevedo che noi non isfuggiremo quel pericolo di odiosità al quale alludeva il signor relatore della Commissione; perchè, se per avventura l'intervallo fosse un po' lungo, allora quelli che avrebbero goduto del beneficio dell'aumento di stipendio senza diminuzione si dorrebbero poi della successiva avvenuta ritenzione, tuttochè antiveduta in termini generali.

COLLA, relatore. Già si intende che avrà luogo solamente quando sarà dalla legge determinata la ritenzione. Del resto io non credo che questa legge debba tardar molto. Ma è sempre bene che vi sia l'avvertimento, che chi gode adesso del beneficio un giorno andrà soggetto a questo peso.

CIBRARIO. In appoggio della variazione proposta dal signor ministro della guerra della parola *ufficiali* a quella *militari*, farò considerare al Senato che la parola *ufficiali* conviene tanto agli impieghi civili come ai militari, e che per conseguenza comprenderà anche i professori dell'accademia, i cappellani e gli ufficiali sanitari. Invece la parola *militari* è più rigorosa, e non potrebbe convenire sicuramente nè ai cappellani, nè ai professori, nè agli ufficiali di sanità.

PRESIDENTE. Siamo nuovamente nell'incontro di un emendamento con un nuovo sotto-emendamento, vale a dire che il ministro della guerra acconsente alla proposta della Commissione in sostituzione dell'articolo 4, ma vorrebbe che alla parola *militari* si surrogasse quella di *ufficiali*.

Io debbo dunque interrogare...

DELLA MARMORA ALBERTO. (Interrompendo) Per quanto dice il senatore Cibrario, pare che nel complessivo nome di *militari* non s'intendano compresi i cappellani...

PRESIDENTE. Il Senato appunto deve deliberare sull'intelligenza che si vuol dare alla parola *militari*. Egli è ormai addottrinato su questa differenza di locuzione, e può giudicare con piena cognizione di causa.

Chi crede che si debba surrogare la parola *ufficiali* alla parola *militari*, voglia levarsi.

(Il Senato adotta la parola *militari*.)

Avvi ora un altro sotto-emendamento del ministro della guerra.

Egli dice: « Quando sia promulgata una legge di aumento sugli stipendi militari. »

Domando se il ministro persiste in proporre questa aggiunta.

DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra e marina. Sono stato soddisfatto delle ragioni addotte dal relatore della Commissione, e quindi ritiro il mio sotto-emendamento.

PRESIDENTE. Non resta che a mettere ai voti l'articolo che la Commissione surroga all'articolo 4.

(Datone lettura, è approvato.)

Do lettura dell'articolo 3:

« I militari giubilati per anzianità di servizio hanno ragione al *minimum* della pensione assegnata per rispettivo grado dalla tabella annessa alla presente legge, ed inoltre:

« Per ogni anno di servizio eccedente il periodo rispettivamente determinato dall'articolo 2, all'aumento annuo indicato dalla detta tabella, e ciò per venti anni di detto servizio, cioè finchè il militare abbia raggiunto gli anni 50 o 48 del servizio medesimo;

« Per ogni anno di grado all'aumento pure indicato dalla stessa tabella, e ciò solo per dieci primi anni di grado. »

La Commissione non ha proposto alcuna mutazione a quest'articolo fino alla parola *tabella* che è nel primo alinea; e alle parole *per vent'anni* e a quelle che seguono surroga le seguenti: *sino al conseguimento del maximum*. . . La Commissione inoltre domanda la soppressione dell'ultimo alinea che riguarda l'aumento annuale per ragione di grado.

È aperta la discussione su quest'articolo.

DI COLLEGA GIACINTO. La vostra Commissione vi ha proposto di adottare i due primi paragrafi dell'articolo 3, ed a questa proposizione non credo ci sarà fra voi chi voglia dissentire.

All'incontro vi si propone dalla Commissione di sopprimere il terzo paragrafo di quest'articolo che accorda ai militari giubilati un certo aumento di pensione per ognuno dei primi anni del loro grado, e per compensare codesta dimi-

nuzione nel soldo di giubilazione la Commissione si riserva di proporvi all'articolo 12 un'aggiunta così concepita:

« Gli ufficiali ed i bassi ufficiali o caporali, se avranno compito dodici anni di servizio attivo nello stesso grado, avranno diritto all'aumento di un quinto della pensione loro spettante. »

Senza voler infirmare il valore degli argomenti addotti dalla Commissione in favore di tali cambiamenti, credo dover fare osservare fin d'ora che l'aggiunta che vi si proporrà all'articolo 12 non si trova concorde colla tabella delle pensioni quale venne fissata dalla Commissione.

Diffatti, codesta tabella assegna, come *maximum* di pensione, ai generali d'armata 8,000 lire, mentre, secondo l'aggiunta proposta, un generale che conti 40 anni di servizio e 12 di grado avrebbe diritto alla pensione di 8,400 lire. Nelle stesse circostanze, un maggior generale avrebbe diritto a 4,680 lire, mentre il *maximum* accordatogli dalla tabella è soltanto di lire 4,300. Così pure un tenente colonnello avrebbe diritto a lire 3,530 invece del *maximum* di lire 3,000; un maggiore a lire 2,790 invece di 2,500, e così di seguito nei gradi inferiori.

Tale disaccordo fra la tabella delle pensioni e l'aggiunta proposta all'articolo 12 vi porterà probabilmente a rigettare quest'aggiunta, e in tal caso diverrà conveniente, diverrà giusto, parmi, l'adottare il principio proposto dal Ministero, che sia assegnato a tutti i giubilati un aumento di pensione per ciascuno dei primi dieci anni del loro grado.

Io dunque voterò per l'articolo 5 quale fu proposto dal Ministero e per tutti i cambiamenti che ne verrebbero di conseguenza sia negli articoli seguenti, sia nella tariffa posta in fine della legge.

STARA. Le disposizioni di quest'articolo ministeriale, relativo all'emendamento della Commissione sollevano, secondo me, una gravissima quistione, intorno alla quale non voglio certamente erigermi giudice, perchè non è di mia competenza a risolverla; epperò io non desidero altro che di richiamare l'attenzione della Commissione, ed altresì delle illustri notabilità militari che seggono in questo Consesso.

Infatti, dal raffronto dell'articolo ministeriale coll'emendamento della Commissione si scorge come ci si presentano due sistemi per rimeritare quei militari che, dopo aver percorso lo stadio di tempo necessario a giungere all'anzianità e ad essere giubilati, continuano a prestare il loro servizio a pro della patria. Entrambi questi sistemi sembrano commendevoli, e vengono confortati e dall'autorità dei loro autori e da molte e possenti ragioni che li giustificano.

Secondo il sistema ministeriale, il militare che ha già percorso lo stadio necessario per giungere all'anzianità riceve poi un aumento annuo, una retribuzione per la doppia ragione del tempo che continua ancora a servire in ragione degli anni e del grado.

Per lo contrario, secondo il sistema dell'emendamento della Commissione, il militare, che dopo aver percorso lo stadio necessario ad esser giubilato, per conseguire questo diritto sull'anzianità continua a prestare il suo servizio, riceve anche un'annua retribuzione, un aumento; ma nulla in proporzione degli anni di servizio che presta e del grado di cui è rivestito. Pare a me che in tale confronto dei due sistemi importi di vedere qual si debba adottare, quale meglio convenga e soddisfaccia ai bisogni ed ai diritti dell'armata, e meglio conduca a raggiungere lo scopo a cui debbono essere rivolte le mire del Governo nel corrispondere questa pensione.

Dall'una parte si allega che la pensione deve essere cor-

rispondente agli anni di servizio; e per conseguenza, se i servizi si sono prestati per un numero eguale d'anni, la retribuzione deve essere anche uguale senza avere riguardo agli anni nei quali fu coperto il grado da ciascuno di coloro che pretendono la giubilazione.

Per altra parte si osserva che, se è vero che ciascuno abbia prestato per egual tempo il suo servizio, è altresì vero che colui il quale coprirà da più lungo tempo un grado potrà anche essere in circostanze da meritare un singolare riguardo, una certa considerazione. Se non si tiene conto del grado, se non si acquista un merito di considerazione anche per gli anni di grado, io temo che allora si confondano e si accomunino insieme i più distinti con quelli che si trovano aver manco di merito.

Infatti, poniamo il caso di due individui che incomincino nello stesso anno la medesima carriera, e la proseguano per venticinque, per trent'anni. Entrambi acquistano il diritto di essere giubilati per anzianità di servizio; ma, trovandosi egliino pur anche in vigore di continuare a prestare alla patria i loro servizi, serviranno ancora per cinque, per otto, per dieci anni, e giungeranno al grado, per esempio, di maggior generale.

Pervenuti a questo punto, vi sarà la differenza che l'una di essi coprirà questo grado a venticinque o quarant'anni di servizio, e sarà maggior generale da dieci o quindici anni, perchè vi pervenne per via di promozione, per cagione di meriti; l'altro invece non lo coprirà che dopo un anno, e forse anche da pochi mesi, perchè non pervenne che dopo trentacinque o quarant'anni di servizio a quel grado eminente e per ragione di anzianità. Dirò impertanto che questi due maggiori generali che hanno percorso lo stesso tempo di servizio dovranno essere egualmente rimeritati secondo il sistema della Commissione; mentre invece, secondo il sistema del Ministero, quello di essi che ottenne già da dieci, otto, o cinque anni il grado di maggior generale, riceve una retribuzione alquanto maggiore di quella di colui che non ha conseguito il grado di maggior generale che dopo pochi anni o mesi.

Ora a me non par giusto che colui il quale perviene agli eminenti gradi della milizia per ragione di merito, quando, pervenuto all'ultimo grado, si ritira, non abbia una maggiore retribuzione di colui il quale non toccò quel grado che per avere prestato il suo servizio ordinario. Qual conto allora si terrebbe della distinzione dei servizi? Quegli il quale da dodici anni copriva il grado di maggior generale per ragione di merito mostra che ha prestato servizi più distinti.

Adunque mi sembra che di tutte queste distinzioni gli si dovrebbe tenere conto come se gliene tenne nella carriera che ha percorso prima dell'altro, il quale non pervenne a quei gradi medesimi fuorchè per anzianità; e al momento in cui entrambi non possono prestare servizio perchè le forze loro sono esauste, dovrebbe ciascuno ricevere quella ricompensa, quella retribuzione che è conveniente all'eminenza dei servizi che ha prestato alla patria.

Rassegno queste mie considerazioni al giudizio della Camera perchè ne tenga quel conto che crederà nel risolvere una siffatta questione che nasce naturalmente dal due sistemi che si presentano nelle proposte del Ministero e della Commissione rispetto all'articolo 5 e nell'emendamento che si riferisce al medesimo.

STARA. Le osservazioni fatte dall'onorevole senatore Stara mi paiono ridursi sostanzialmente a questa: egli è giusto che quel militare che, essendo stato da giovane promosso ad un grado, trovasi averlo occupato più lungamente

al momento in cui viene a scadere la durata di servizio per cui può essere ammesso a godere di una pensione, debba in ragione appunto di quella più precoce promozione ottenere un grado...

STARA. (*Interrompendo*). . . per ragione di merito, perchè le promozioni si fanno nell'esercito per ragione di anzianità e per ragione di merito, se non mi sbaglio...

GIULIO. Io non intendeva per nulla combattere quanto si disse dal senatore Stara; intendeva anzi aggiungere in conferma un'altra osservazione. Il senatore Stara faceva osservare che la maggior durata del servizio prestato in un dato grado, lasciando presupporre una più precoce promozione a quel grado, e quindi un merito maggiore che non ha quegli che per men lunghi anni lo ha occupato, doveva dar diritto ad una più larga pensione. Io farò osservare che questa questione, del doversi o non doversi tener conto degli anni di grado del militare al momento del suo ritiro, è intimamente connessa col principio della ritenzione sulle pensioni or ora accettato dal Senato.

La somma che ciascun militare dovrà ottenere a titolo di pensione deve avere una qualche relazione con la somma da lui lasciata in riserva a titolo di ritenzione durante il suo servizio.

È manifesto che colui che avrà per un numero maggiore di anni occupato un grado superiore, e goduto per conseguenza uno stipendio maggiore, avrà lasciato nella cassa di riserva una somma maggiore di quell'altro che abbia occupato lo stesso grado per un numero d'anni minore.

Quindi, ammesso il principio della ritenzione, come corrispettivo del diritto che ha ciascun militare di ottenere una pensione di ritiro, dico ch'egli è giusto, che il compenso sia proporzionato al sacrificio che la pensione abbia una diretta relazione alla ritenzione operata, e che quindi l'ammissione stessa del principio della ritenzione tragga con sé l'ammissione del principio di un aumento di pensione proporzionato alla durata del servizio prestato nel grado più elevato al quale è pervenuto il pensionato. A ciò si limita quanto io desiderava di sottoporre all'attenzione del Senato.

COLLA, relatore. Per rispondere in primo luogo al senatore che osservava trovarsi contraddizione tra la tariffa e il diritto che si darebbe dell'aumento del quinto a colui che servì per più di dodici anni, mi sarà facile osservare che la tariffa stabilisce il *maximum* per aumento di servizio: l'aumento del quinto per dodici anni di servizio è cosa affatto separata ed oltre il *maximum* stabilito.

Un esempio come questo è nella stessa legge dove si parla di merito per campagne; essa dice che avranno diritto al *maximum*, ed inoltre ad una metà oltre al *maximum*; di modo che non sarebbe senza esempio quanto risulta naturalmente dalla natura della tariffa medesima; la tariffa, venendo a stabilire che la pensione si aggiunga al *maximum* di servizio, esclude che sia in essa compreso un credito speciale dovuto a chi per dodici anni non ha ottenuto la promozione a cui poteva giustamente aspirare in confronto di quelli che furono più fortunati.

Rispetto agli altri due preopinanti, i quali temono che gli ufficiali distinti che ebbero un grado anticipatamente non avrebbero premio sufficiente qualora si ritirassero, rispondo in primo luogo che il regolamento delle pensioni è fondato interamente sull'anzianità e non sulla distinzione di servizio.

I servizi distinti si remunerano in altro modo. La legge provvede solamente per l'anzianità del servizio. Ora tutto quello che riguarda la tariffa debbe conformarsi al principio

della legge, ed io non credo neppure che un ufficiale di qualunque grado, il quale abbia spesse volte il merito e talvolta anche la sorte di ottenere avanzamenti anticipati, possa lagnarsi se andò soggetto alquanto prima ad una maggior ritenzione. Il maggior soldo, i maggiori vantaggi che ha ottenuto dall'anticipata promozione gli sono compenso bastante per la ritenzione a cui abbia potuto soggiacere. Del resto non voglio ripetere tutte le ragioni che ampiamente si sono addotte dalla Commissione per far vedere quanto sarebbe inconveniente diminuire in tal modo la tariffa, ed alterarne la natura, rendendo la pensione non più il rappresentante d'una sovvenzione all'anzianità di servizio, ma il rappresentante nella forma dell'avanzamento. Perciò dichiaro che la Commissione persiste nella sua proposta.

DE CARDENAS. Dimanderò al ministro se abbia fatto osservazione non poter succedere qualche irregolarità nell'addottare il suo sistema di un aumento per tanti anni di grado. Io ne ho osservato uno al momento pel grado fra maggiore e luogotenente colonnello. Un maggiore potrebbe avere dodici anni di grado, e in conseguenza, dalla tariffa proposta, avrebbe 4,800 lire di pensione; per trent'anni di servizio, 5,600 lire; e per dodici anni di grado queste sarebbero 2,160. Costo maggiore viene promosso a luogotenente colonnello pochi giorni prima che compisca i venticinque anni; domanda la sua giubilazione, e questa gli viene concessa; gli si accordano così 2,100 lire di giubilazione, mentre, se l'avesse chiesta senza essere promosso, ne avrebbe 2,160.

Queste anomalie potranno anche darsi in qualche altro caso. Io ne ho esaminato uno al momento per fare quest'osservazione al Senato.

DI PETTINENGO, *commissario regio.* Il Ministero persevera nella sua proposizione del primitivo progetto di regolamento per le ragioni che mi permetto di presentare.

Primieramente la Commissione all'articolo 5 accenna ad una disposizione a cui dice essere negato il merito raccomandato dall'equità. Il Ministero, nel fare la proposta, fu anzi condotto da osservazioni che mostrano l'equità non essersi punto perduta di vista.

Primieramente nel cambiare il sempre vigente sistema che era stato stabilito dal regolamento del 1831 aveva avuto pensiero di recare due variazioni; la prima consisteva nel cambiare il limite di dodici anni, per ottenere il quinto di aumento, e ridurlo a dieci, facendo riflesso che dieci anni, rimanendo sempre in uno stesso grado, potessero dar diritto ad un aumento, quello stesso aumento che prima era accordato a dodici.

Secondariamente, prendendo per base tale aumento che si sarebbe corrisposto al limite di dieci anni di grado, per ciascuno degli anni di grado in altrettanti decimi, il Ministero pensava di scemare gradatamente per tal modo la differenza che vi avrebbe fra la giubilazione di due diversi gradi.

Oltre a ciò aveva poi un altro scopo nell'interesse dell'esercito. Quando un ufficiale ha già servito, per esempio, otto anni, e quando il suo fisico non gli permette più di continuarlo attivamente, spesso il Ministero, non dirò per commiserazione, ma per riguardi, permette che questo ufficiale stia ancora per due anni in servizio per compiere i dieci, e dargli così il diritto a quella quantità di aumento, ossia al quinto. In tal caso si riconosce che questo aumento si dà veramente a chi serve bene e con attività, e non a chi fa il contrario. Credesi quindi interesse dell'armata il dare questo aumento ad anno ripartitamente per decimi, anziché riservarlo a dieci anni compiuti. Questa disposizione incoraggia eziandio gli ufficiali (dei quali l'esercito ha reale bisogno) a rimanere mag-

gior tempo sotto le armi, senza obbligarli ad andarsene alla fine dei dieci anni. Per esempio, havvi un ufficiale, il quale, salito al grado di colonnello, pon mano a molte ottime istituzioni pel bene del reggimento: egli è già provetto di età, e, per raggiungere il vantaggio del quinto, gli è necessario ancora il servizio di dieci anni. Che fa egli? Vedendosi inchinare alla vecchiaia, egli siritira. Così l'esercito rimane privo di un valoroso che lo vantaggiava. Questa cosa non avverrebbe certo, ove egli sapesse che fino ai cinquant'anni avrà l'aumento pel quale potrà provvedere a sè e alla sua famiglia.

La Commissione ha fatto un ragionamento, per cui stabilisce un limite che non è determinato, anzi è assai vago, e quindi vorrebbe stanziare dodici anni di grado, anziché venir agli anni proposti dal Ministero.

Il Ministero ammetterebbe un emendamento, cioè che il beneficio di questo aumento per ogni anno di grado non fosse che dopo due anni di grado compiuti, e allora il terzo anno prenderebbe i tre decimi che gli spetterebbero, l'esercito avrebbe il vantaggio di obbligare per due anni un ufficiale che porta il frutto di un lungo e vantaggioso servizio, e gli ufficiali avrebbero il vantaggio di essere ricompensati per un maggior numero d'anni di servizio.

FRAT. Io non ammetto che si possa avere una tale giubilazione prima di aver avuto diritto al *minimum*.

Certamente mi si risponderà che non si concederà questo vantaggio prima che sia stato raggiunto l'intero corso degli anni di servizio prescritto per ottenere pensione di ritiro. Se per caso quando uno avesse già raggiunto quest'epoca avesse inoltre occupato per dieci anni il grado in cui domanda la giubilazione, otterrebbe il *minimum* e di più l'aumento corrispondente ai dieci anni di grado. Io credo che in nessun paese ed in questa circostanza si possa ottenere più del *minimum*.

In nessuno Stato la giubilazione si regola per diritto del tempo passato in un dato grado, bensì sulla durata del servizio. Riguardo al servizio in tutti i paesi si stabilisce l'epoca in cui si può aver diritto a domandare la giubilazione e l'aumento che si dà annualmente, finché sia giunta l'epoca in cui si ha diritto al *maximum*. Questo, dico, avviene ovunque, e nel regolamento antico si trova un *maximum* ed un *minimum*. La differenza fra le somme corrispondenti a questi due termini era divisa in venti parti eguali da aggiungersi al *minimum*, ciascuna per ogni anno di servizio eccedente quello cui compete il *minimum*.

Ora col progetto del Ministero avverrebbe che mai, o ben di rado, si potrebbe avere il *maximum*, e questo è in contraddizione con tutte le regole, con tutti i principii. Per conseguenza io persisto nell'opinione della Commissione, che la somma, colla quale si vuole accrescere annualmente quella che rappresenta il *minimum*, debba essere data agli anni di servizio, anziché a quelli del grado, perchè, come ho già detto in principio, mi pare assurdo che un militare, avente appena gli anni di servizio che gli danno diritto al *minimum*, possa, mediante l'aumento che si vorrebbe dare per gli anni di grado, conseguire una pensione talvolta maggiore di quella che spetterebbe ad altro militare di egual grado, avente maggiori anni di servizio, conseguentemente più provetto di età, e quindi con maggiori bisogni, solo perchè questi conterebbe un minor numero d'anni di grado.

Quindi, io ripeto, sono del parere della Commissione e persisto con essa, perchè la giubilazione deve essere un rappresentativo del diritto del tempo che si è impiegato al servizio; chè, se si volesse corrispondere un aumento anche per gli anni di grado, questo si dovrebbe computare all'infuori di quello

per gli anni di servizio risultante dalla differenza divisa in venti parti tra il *maximum* ed il *minimum*. Che questo tempo poi fosse di anni dodici, dieci, od anche meno, questo non importerebbe.

Nel regolamento ancora vigente era stabilito un aumento di pensione per dodici anni di grado, e questo era corrisposto in più della pensione dovuta per gli anni di servizio dopo raggiuntine i trenta, quale compenso di troppo tardo avanzamento.

Con questo modo ai cinquant'anni di servizio si otteneva sempre il *maximum* prescritto per gli anni di servizio, invece che col progetto ministeriale, come si è già più sopra notato, non sempre si conseguirebbe; io credo pertanto che questo principio non possa sussistere, e non debba essere ammesso.

PALLAVICINO-MOSSI. L'articolo 2 stabilisce i 30 e 25 anni come *primo termine* per ottenere il *minimo* della pensione. Trenta a venticinque anni di servizio effettivo sono già, un tempo notevole nella inferna, fragile e fugace vita dell'uomo.

Questo articolo 3 assegna altri vent'anni di servizio effettivo per salire al *termine massimo* della pensione, che è quanto dire richiede anni 66 nel soldato, anni 70 e più nell'ufficiale.

Ora io domando se dopo le posizioni delle statistiche sulla vita dell'uomo, meglio ancora sulla vita del soldato; se dopo le larghe dichiarazioni udite ieri in questa Camera dalla bocca dell'insigne senatore Riberi vogliansi ritenere termini così esorbitanti, senza dubitare che la promessa del *massimo della pensione* non sia promessa illusoria.

Signori senatori, mi ricordo di aver letto che a Sparta si uccidevano come inetti i sessagenari. Noi che siamo in tempi più manqueti e più liberi, non uccidiamoli colla fatica; anzi facciamoli soavemente vivere col massimo della pensione, senza esiger nulla da loro.

Già ho udito ieri che in Francia si costringono quasi i sessagenari a uscir dall'armata colla loro giubilazione.

Signori, il Codice civile determina ai 60 anni la presunta vita dell'uomo.

Il regio brevetto 31 gennaio 1838 sulle pensioni civili riduce esso pure a 40 anni (cioè dai 50 ai 60 della vita) lo spazio tra il minimo ed il massimo della pensione. Tuttociò dimostra l'universale opinione, che nel maggior numero dei casi o la vita è spenta, od è invalida a 60 anni. Se noi non accorderemo fuorchè ai 50 o 48 anni di servizio il massimo della pensione, faremo promessa quasi illusoria, promessa che aspetta l'uomo alla grave e rarissima età d'anni 70; promessa che certo non graverà l'erario, poichè, giusta la presunzione stessa della legge sulla vita probabile, essa non riguarda se non colui che non solo è *quadriduano*, ma da dieci anni è legalmente morto.

Propongo perciò di ridurre ad anni 10 (come è stabilito per le pensioni civili) lo spazio che sta fra il *minimo* ed il *massimo* della pensione, e conseguentemente che la colonna d'aumento della tabella corra per decimi anziché per ventesimi.

STARA. Debbo far avvertito gli oratori di por mente che la questione verte, dopo il nuovo emendamento del ministro della guerra, sopra questo: che il corrispettivo annuo della somma relativa al grado, ove si cominciasse fin dal primo anno, implicherebbe la difficoltà che gli ultimi oratori hanno presentato.

PRESIDENTE. (*interrompendo*) Fin dacchè parlò la prima volta il signor senatore Stara io aveva concepito il dubbio

ch'egli fosse stato condotto a dare all'articolo che si discute una portata diversa da quella che dee avere. Mi confermo in tal dubbio dopo la nuova spiegazione data dalla sua opinione. È dover mio pertanto di chiarire alquanto l'intelligenza da darsi all'articolo, perchè, sebbene io non sia uso, e non mi sia lecito di proferir giudizio sulle questioni, m'incombe l'obbligo di ordinar la discussione nel modo il più convenevole e di causare ogni divagazione dall'assunto che si ha fra le mani.

L'articolo quinto dice che i militari giubilati per anzianità di servizio hanno ragione al minimum, ed inoltre ad un aumento per ogni anno di grado nei primi dieci anni. Pare che il signor senatore Stara abbia ragionato sul supposto che colui, il quale è già giubilato, possa prevalersi del grado per ottenere poi anche un vantaggio maggiore: ma non è così. La legge considera il militare nel momento in cui chiede la giubilazione. In quel momento egli ha i suoi 25 o 50 anni di servizio, e questi sono calcolati, secondo la tariffa, al minimum, quindi gli si considerano non già gli anni di grado che farà, ma quelli che ha fatti; il grado che ha percorso, non quello che percorrerà. Dal momento che è giubilato cessa ogni beneficio, in conseguenza il grado non è da calcolare che per il passato. Quello che ha 25 anni di servizio, ma è da quattro anni rivestito del grado di colonnello, secondo il sistema della Commissione, non ha diritto ad aumento del quinto, secondo il sistema primitivo del Ministero vi avrebbe diritto; secondo l'emendamento che ora propone avrebbe il beneficio dell'aumento dopo due anni compiuti di grado. La questione va considerata in questo aspetto, ed io credo mio dovere di porla sotto gli occhi del Senato, perchè non si abusi del tempo, spendendo parole sopra un argomento che non è quello della questione.

DI PETTINENGO, regio commissario. Mi sarò forse male espresso sull'emendamento del Ministero. Esso propone bensì che l'individuo, il quale per due primi gradi domanderebbe ritiro, non avrebbe diritto a un decimo, a due decimi, a tre decimi, ma quando avrebbe raggiunto i tre o i quattro anni verrebbe nel diritto di tre decimi, di quattro decimi. In risposta all'onorevole generale Prat mi permetto di osservare che appunto il Ministero ha fatto distinzione tra gli anni di servizio e gli anni di grado. Per gli anni che ha l'individuo quando oltrepassa i limiti per la giubilazione dei 25 o 30 anni vorrebbe che si aumentasse di tanti ventesimi, quanti sono gli anni di servizio.

Il regolamento del 1831 ammetteva questi principii. La Commissione istessa li ammette, non lo nega; ma soltanto vorrebbe ammetterli nel limite che era nel regolamento del 1831, se male non mi appongo, dicendo che così si vuole ricompensare quello che per qualche circostanza non ha potuto avere un maggior avanzamento, mentre che quel tale che si ritira quando ha soli 2 o 3 anni di grado ha già una maggior giubilazione per avere conseguito quel grado da 2 o 3 anni; laddove nel progetto del Ministero si fa una distinzione, tra gli anni di servizio oltre il limite per la giubilazione, di tanti ventesimi quanti sono gli anni. Poi, ritenendo il principio del regolamento del 1831, principio ammesso dalla stessa Commissione, cioè di retribuire maggiormente quello che ha percorso un numero d'anni nello stesso grado, concorre in questo maximum; senonchè, invece di dare questo quinto, metterei che dopo 12 anni di grado si desse un ventesimo per ogni anno di grado percorso, meno per i due primi anni, a cui non corrisponderebbe il nuovo emendamento.

COLLA, relatore. La Commissione non può non accettare l'emendamento proposto dal Ministero, perchè non esclude per

nulla le opposizioni che sono si fatte. Io non voglio trattenere il Senato, ripetendo qui tutte le ragioni che si sono dette molto a lungo nella relazione già letta in seduta, ma riferisco solamente le tre principali. Il sistema che si vuole introdurre dal Ministero, prima di tutto snatura affatto la tariffa ed il regolamento; lo snatura, dividendo quel premio che deve essere dato all'anzianità del servizio e al grado. Io dissi che non si può negare a colui che conta 60 anni di servizio, per esempio, il maximum che la legge gli concede, e questo maximum sarebbe, se si adottasse il principio che mai non si potesse avere il maximum, anche a 10 anni di grado, come risulta dalla tariffa. Dico inoltre che questo metodo che si vorrebbe introdurre dal Ministero aggraverebbe il regio erario, imperocchè darebbe a tutti i militari che sono giubilati un aumento per grado, dimodochè non vi sarebbe mai il caso che uno sia giubilato colla pensione che gli spetta secondo l'anzianità dei suoi servizi; quando invece, se vien data solamente a colui che non ha ottenuta promozione, questo aggravio sarebbe infinitamente minore. Finalmente la terza ragione, ed è la principale, crede la Commissione che si toglierebbe l'inconveniente per cui non si darebbe premio a quell'ufficiale poco fortunato, il quale, forse senza suo demerito, non ha potuto ottenere avanzamenti, come accade di frequente, allorquando chiama un compenso nella sua vecchiaia al mancato avanzamento e ai torti che la fortuna gli ha fatti, e lo si darebbe a chi non ha alcun titolo, a chi ha già ottenuto avanzamento prima.

L'ufficiale che si ritira, ottenendo la pensione che gli spetta secondo l'anzianità di suo servizio e secondo il grado che occuperà, ottiene tutto ciò che può pretendere.

Il dare di più è dare ciò che non è dovuto; il togliere invece un compenso, una consolazione, un conforto a colui che per 12 anni non ha ottenuto avanzamento e fu disgraziato in tante altre campagne, mi pare che sarebbe cosa ingiusta.

DI PETTINENGO, commissario regio. Mi permetto di osservare che il Ministero non intende di togliere ad alcuno questo vantaggio. . . .

COLLA, relatore. Ma non gli accorda nessun vantaggio. . . .

DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra e marina. Conosciuta la disposizione del Senato, e persuaso che esso sarà generoso assai nella formazione della tariffa, mi unisco al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Io propongo dunque l'approvazione di questi due primi paragrafi.

Chi approva i due primi paragrafi, voglia alzarsi.

(Sono approvati.)

Il secondo alinea dell'articolo è quello di cui la Commissione ha proposto la soppressione, alla quale il ministro della guerra annunziò ora d'acconsentire.

Chi approva. . . .

GIULIO. Il terzo paragrafo non è più proposto da nessuno, e non può più essere posto a votazione.

DI COLLEGGNO GIACINTO. Prima della votazione dell'articolo. . . .

PRESIDENTE. È votato.

DI COLLEGGNO GIACINTO. Io non credeva che si fosse votato l'intero articolo, non essendosi posto ancora ai voti il terzo alinea.

PRESIDENTE. Io pure credeva di poter sottoporre a votazione il terzo paragrafo, perchè il sopprimere un paragrafo che ha formato argomento di sì lunga discussione mi pareva che meritasse l'onore della votazione; ma dopo che ciò non fu in grado del Senato, non havvi più a ridire.

COLLA, relatore. Il paragrafo adottato, stabilendo che la

differenza tra il *minimum* ed il *maximum* sarà dato per un ventesimo per ogni anno di servizio, esclude naturalmente che vi sia un aumento per ogni anno di grado.

GIULIO. Desidero parlare per una mozione d'ordine. Si sono adottati due paragrafi unitamente; resta da votare sul complesso dell'articolo, ma oltre ai due paragrafi che questo articolo contiene attualmente se ne potrebbe aggiungere un terzo, potrebbe esservi chi proponesse un'aggiunta a questo articolo. Se noi votiamo attualmente l'articolo in complesso, l'articolo quinto resta votato interamente e non c'è più permesso di ritornarvi; ma se ci asterremo per ora dalla votazione complessiva su quest'articolo, qualora, venuti all'articolo 12, secondo l'osservazione del senatore Di Collegno, si votasse la reiezione di quell'articolo, od una modificazione fatta a quello consigliasse di ammettere un'aggiunta all'articolo 2, saremo in tempo ancora a farla. Quindi credo che non sia senza fondamento la proposta fatta dal senatore Di Collegno di sospendere la votazione complessiva del quinto articolo e di rimandarla fino a che sia votato il 12.

COLLA, relatore. La Commissione ha cambiato l'articolo, ha ridotto i due paragrafi in un solo; il Ministero vi ha aderito; il Senato lo ha adottato; non vi ha dunque più luogo a votazione.

PRESIDENTE. Io debbo osservare, per chiarire la condotta della discussione, che non ho veramente inteso di porre in votazione l'intero articolo, ma solamente i due primi paragrafi. Il fatto però ha condotto le cose a un punto diverso da quello che io mi avea proposto, perchè la votazione di questi due paragrafi si è fatta insieme, e rimase poscia per volere del Senato escluso dalla medesima il terzo paragrafo. Per conseguenza io non credo che si debba riproporre ai voti l'articolo.

Passerò all'articolo 6 che è del tenore seguente:

« Art. 6. Gli ufficiali che non contino ancora gli anni di servizio richiesti dall'articolo 2, ma che ne contino oltre a 15, e constino inabili a continuare nel servizio medesimo per infermità non contemplate all'articolo 3, avranno ragione alla pensione determinata dal primo e terzo alinea dell'articolo precedente, diminuita rispettivamente di tanti trentesimi o venticinquesimi quanti sono gli anni che loro mancano a compiere il tempo di servizio richiesto dal detto articolo 2. »

A quest'articolo 6 la Commissione non ha fatta altra modificazione, se non quella di surrogare al termine di anni 15 quello di 10.

Nel caso poi che questa mutazione non trovi l'aggradimento del Senato proporrebbe una modificazione di natura transitoria, la quale rifletterebbe gli ufficiali che si trovano già ad avere 10 anni di servizio all'epoca della promulgazione della legge.

La discussione è aperta sul complesso dell'articolo.

CHIODO. In seguito a quanto ho avuto l'onore di esporre ieri, io proporrei che dopo le parole del presente articolo: e constino inabili a continuare nel servizio per infermità non contemplate nell'articolo 3, si aggiungessero queste altre: o per età avanzata secondo l'impiego che esercitano, e ciò per dare il diritto di chiedere la giubilazione a quelli che si trovassero già in età avanzata.

PRESIDENTE. Favorisca far passare il suo emendamento per iscritto.

DI PETTINENGO, commissario regio. La Commissione ha creduto di non ritenere la proposizione del Ministero. Esso aveva proposto di stabilire che fosse soltanto accordato questo vantaggio di tanti trentesimi agli ufficiali che già contas-

sero almeno 13 anni di servizio e non soltanto 10. Nel proporre questa legge, la quale a primo aspetto parrebbe tornare svantaggiosa allo stesso esercito, il Ministero venne indotto da un pensiero di giustizia e di equità, in quanto che pochi sono gli individui i quali a 10 anni di servizio abbiano già acquistati tali meriti, che il paese, che la nazione debba pensare al loro sostentamento e provvederli di una pensione di ritiro. L'anno scorso era stato stabilito questo limite di 10 anni, ma ciò sotto l'impressione della guerra; poscia però l'esperienza appunto di quelli che avevano domandato di ritirarsi, e più maturi riflessi mossero il Ministero in questo consiglio, di portare cioè il limite da 10 anni a 15. Nè con ciò crede di entrare in una misura troppo severa come parve alla Commissione. In quanto all'opinione dell'onorevole generale Chiodo il Ministero osserva che la pensione si dà per diritti realmente acquistati, e dal momento che si accorda questo diritto, non vi può più essere limite di età. Se qualche individuo, come accennava ieri l'onorevole senatore De Fornari, salvò la patria, la patria stessa riconoscente promuoverà tale retribuzione, che sarà superiore assai a qualunque beneficio che una legge potrebbe accordargli. Quindi pare a me che non si debba ammettere l'emendamento, in quanto che non stabilirebbe in un modo preciso la giubilazione da accordarsi.

CHIODO. Suppongo che uno fosse luogotenente a 50 anni e non potesse esercitare l'ufficio suo in quell'età; in questo caso io penso che questi debba avere il diritto di chiedere la giubilazione e di avere la pensione secondo il numero degli anni che egli ha servito.

DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra e marina. Io non comprendo come si possa supporre che un uomo a 50 anni possa avere 10 anni di servizio. Mi pare che non sia ammissibile una tale supposizione.

CHIODO. Questa circostanza si verificò nell'anno presente, in cui molti individui hanno preso servizio in età molto avanzata.

DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra e marina. Non è possibile contemplare in una legge tutti i casi speciali, e quando si presentano, il Governo provvede con mezzi e leggi straordinarie.

PRESIDENTE. Prima di lasciare inoltrare questa discussione sull'emendamento del senatore Chiodo, io debbo chiedere se vi è chi lo appoggia. Questo emendamento tende ad aggiungere alle altre condizioni richieste per ottenere il vantaggio della pensione annessa al servizio di 10 o 15 anni anche quella dell'età avanzata.

CHIODO. (Interrompendo) Io vorrei che non avesse diritto a pensione che quando ha compiuto dieci anni di servizio. . . .

PRESIDENTE. Allora è inutile. . . .

CHIODO. (Interrompendo) Secondo quest'articolo non ha diritto di chiedere la giubilazione che colui che è incapace per infermità; un individuo può godere buonissima salute, ma trovarsi in età già di troppo avanzata per esercitare quell'impiego a cui è destinato.

PRESIDENTE. Domando se vi è chi lo appoggia. (Non è appoggiato.)

DE SONNAZ. Proporrei un emendamento a quest'articolo, cioè di aggiungere questo paragrafo:

« I sott'ufficiali e soldati che conterranno 15 anni di effettivo servizio e che saranno inabili a continuare il servizio attivo, avranno ragione a venir ammessi nel corpo dei veterani-invalidi o come veterani o come invalidi, secondo la loro attitudine. »

DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra e marina. Questo forma oggetto di un regolamento speciale per gli invalidi; per quanto poi riguarda alle infermità si è già provveduto. Quando un soldato è incapace di continuare il servizio per infermità contratte durante il medesimo è considerato come se fosse stato reso inabile per ferite ricevute.

DE SONNAZ. Risponderò al ministro poche parole: riconosciamo tutti che i sott'ufficiali sono necessari nei reggimenti; anzi nei reggimenti di fanteria io li paragonerei volontieri alla molla principale di una piastra; quando i sott'ufficiali non sono buoni il difetto è grave, e gli ufficiali non possono in tanti casi bastare proprio ad accudire al minuto della disciplina, perchè non sono, quanto essi, in contatto coi soldati. Dunque, se vuoi avere buoni sott'ufficiali, bisogna, per forza aver cura della loro sorte. Io dico che un sott'uffiziale, il quale dopo 15 anni di servizio, senza che si possa dire che veramente sia venuto meno per effetto dello stesso servizio, ma che non può più servire attivamente, debba ricevere il suo schietto congedo, e se esso non avesse risorse o casa, se non avesse parenti, bisognerebbe forzatamente che egli ricorra all'umanità ed ai soccorsi altrui. Per conseguenza, onde assicurare la sorte di questi sott'ufficiali ed anche di tutti i soldati che si trovano in quella categoria, sarebbe bene che la legge desse loro il diritto di essere ricoverati e, se invalidi assolutamente, presso gli invalidi, per aspettare il termine dei 25 anni, al quale è loro dovuta la giubilazione; oppure, se sono ancora abili a qualche servizio, abbiano diritto di passare nei veterani.

I sott'ufficiali dovrebbero conservare il loro grado, non è vero? Ebbene, coi regolamenti ora in vigore e che citò il signor ministro attualmente, tanti e tanti sergenti si trovano in Asti ed altrove colla paga da caporale, e questi hanno istrutti i soldati che hanno fatta l'ultima guerra.

Prego i militari che siedono nel Senato ad appoggiare questa mia proposta ed a supplire alla poca mia eloquenza, onde i sott'ufficiali e soldati potranno ottenere il diritto che per loro si richiama e che parmi di giustizia dovuto.

Se però non provvede la legge, saranno sempre trattati come lo sono attualmente. Io dico che non è giustizia che sotto un Governo costituzionale, come il nostro, un sott'uffiziale, al quale solamente vien meno la salute, ma che ha consumati 15 anni al servizio dello Stato e nella milizia, possa essere ridotto a continuare nel servizio in qualità inferiore a quella che si era guadagnata in tutto il tempo del suo servizio; per questo propongo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Prima di porre ai voti questa proposta, debbo interrogare il Senato sull'ammissione dell'emendamento proposto dalla Commissione, quindi passerò all'aggiunta proposta dal senatore De Sonnaz; poscia verrà il turno dell'articolo intero. L'emendamento che contiene una disposizione assai sostanziale è quello per cui si vuole sostituire al periodo di anni 15, proposto nel progetto ministeriale, quello di soli anni 10.

COLLA, relatore. La Commissione applaude ai motivi che hanno indotto il Ministero ad aumentare da 10 a 15 anni il tempo necessario per ottenere la pensione dei militari che si trovano nell'impossibilità di continuarlo per causa di malattie. I motivi adottati sono tutti assai lodevoli certamente, e tanto più venendo dal Ministero a cui quei militari appartengono, ma io temo che il Ministero abbia forse ommesso di riflettere che qui si tratta di un diritto già concesso, e che forse quest'aumento sarebbe inopportuno, per limitare il beneficio che si è fatto.

Abbiamo adesso sicuramente nell'armata molti che conte-

ranno 7 od 8 anni di servizio, i quali hanno preso parte alle gloriose campagne per l'indipendenza italiana; ond'io domando se alcuno di questi, trovandosi nel caso di dover lasciare il servizio per motivi di salute e che non possa bastantemente giustificare ciò provenire dalle fatiche della guerra, io domando se il medesimo dovrà essere rimandato senza alcuna pensione, mentre la legge che attualmente esiste gliela concedeva dopo 10 anni di servizio. Io credo che questa riduzione di 5 anni produrrebbe un piccolo vantaggio all'erario, mentre susciterebbe assai disgusto nell'armata.

DELLA MARMORA ALFONSO, ministro della guerra e marina. In seguito alle ragioni addotte dal relatore della Commissione, poichè si tratta di un vantaggio per l'armata, io mi adatto di buon grado alla sua proposta.

BAVA. Ogni individuo paga al suo paese un tributo o reale o personale; il soldato lo paga col servizio militare e senza remunerazione alcuna per 10 anni; io credo perciò giusto e razionale che anche i sott'ufficiali sieno considerati al pari degli altri.

COLLA, relatore. Rispondo a questa osservazione del generale preopinante, facendogli notare che i militari servono per 8 e non per 10 anni nell'ordinanza (essendo il servizio dei provinciali regolato in diverso modo), ma in sostanza il vero servizio militare è di soli 8 anni.

Io credo poi che passi gran differenza fra colui che ha servito solamente perchè costretto dalla legge e colui, il quale, avendo soddisfatto alla legge, tuttavia continua a prestare servizio come militare. Onde a me pare che questa distinzione non possa stare.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Appoggio l'opinione emessa dal senatore De Sonnaz, perchè si sono veduti soldati che avevano 10 anni di servizio lasciati in preda alla miseria, venendo congedati con una retribuzione di 40 o 50 franchi. E la giustizia non permette che la cosa continui in questo modo.

PRESIDENTE. Dappoichè l'emendamento proposto dalla Commissione è stato ammesso dal ministro della guerra, non ho che a mettere ai voti l'articolo della Commissione come si trova concepito. Quindi verrà il caso d'aggiungere a quest'articolo la proposizione del senatore De Sonnaz, che allora rileggerò.

DI COLLEGGNO GIACINTO. In caso che la proposta De Sonnaz non venisse adottata, io avrei intenzione di proporre che si aggiungesse alla parola *ufficiali* quella di *sott'ufficiali*.

DE SONNAZ. Non si potrebbe: il mio emendamento non porterebbe questo cambiamento in testa dell'articolo, perchè la pensione che spetterebbe ad un sott'uffiziale sarebbe quasi nulla, e ad un soldato affatto minima.

I servizi che prestano attualmente sicuramente sono preziosi ancorchè non possano o non abbiano la capacità di pervenire a gradi e d'avere comandi; ma bisogna nondimeno che si dia loro un mezzo di sussistere; per conseguenza il dire che la pensione sia in proporzione delle loro paghe sarebbe una nulla.

PRESIDENTE. Dopo queste spiegazioni parmi anche più chiaro che non possa disconvenirsi che la votazione dell'articolo debba andare disgiunta da quella sull'aggiunta proposta dal senatore De Sonnaz; epperò mi limito a proporre la votazione sull'articolo tale quale la Commissione lo emendava e quale il ministro lo ha consentito.

Propongo ora alla votazione quest'articolo.

Chi ammette quest'articolo 6, salvo a discutere poi l'emendamento proposto dal senatore De Sonnaz, voglia sorgere.

(È approvato.)

Farà parte di quest'articolo l'aggiunta De Sonnaz, di cui ora vado a dar lettura. (*V. sopra*)

Credo di essere dispensato di chiamare se sia appoggiato, perchè il numero dei membri che già vi si associarono coi loro ragionamenti eccede quello che il regolamento richiede.

COLLA, relatore. I militari e non militari che qui siedono applaudiscono tutti ai sentimenti che hanno dettato al generale De Sonnaz l'aggiunta che propose. Ma la Commissione non potrebbe certamente ammettere che quest'aggiunta venga ammessa in una legge che concerne semplicemente le pensioni di ritiro.

Io credo che il Ministero si farà premura di secondare la istanza del generale De Sonnaz, animato anch'egli come è dal desiderio di soccorrere tutti i bass'uffiziali e soldati che si trovano nei casi contemplati. Ma penso che ciò vuol essere fatto in una legge speciale e che non possa trovar luogo in questa. Faccio quest'osservazione nella speranza di vedere sciolta una discussione prima che sia cominciata.

DI PETTINENGO, regio commissario. Il Ministero entra pienamente nell'opinione dell'onorevole senatore Colla. Nuladimeno, per non lasciar credere al Senato che avesse dimenticato l'interesse dei bass'uffiziali, fa osservare che ap-

punto nella tabella delle giubilazioni aveva cercato di ricompensarli maggiormente.

PRESIDENTE. Chieggo al senatore De Sonnaz se persiste nel voler esporre a votazione la sua aggiunta.

DE SONNAZ. Persisto.

PRESIDENTE. Chi crede che debba ammettersi l'aggiunta De Sonnaz, voglia sorgere.

(Il Senato non approva.)

L'articolo 6 essendo stato già votato, dovrei passare all'articolo 7, ma questo darà argomento di discussione alla tornata di lunedì.

Restano pertanto invitati i signori senatori a convenire ad un'ora pomeridiana lunedì prossimo.

La seduta è sciolta alle ore 3 e 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

Interpellanze del senatore Sclopis al Ministero ;
Continuazione della discussione della legge circa le pensioni di ritiro pei militari.